

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO

È quanto prevede il nuovo art. 2506 bis c.c. che salva l'opzione di vendita dei soci di minoranza

Sì alla scissione non proporzionale

Assegnazione di azioni slegata dalla partecipazione originaria

DI ANNA GENOVESE*

Nella nuova disciplina della scissione non si prevede più il trasferimento, ma l'assegnazione del patrimonio della società scissa alle società beneficiarie (cfr. l'art. 2506 bis, IV comma, c.c.). La scelta del legislatore è condivisibile nella misura in cui favorisce l'inquadramento di queste operazioni in termini di riorganizzazione dell'attività, piuttosto che di trasferimento del patrimonio. Il terzo comma dell'art. 2504 septies c.c. precisa, inoltre, come la scissione possa comportare sia l'estinzione della società che si scinde sia la sua continuazione. Con ciò il legislatore della riforma ha espressamente considerato la possibilità che la scissione possa essere sia totale (con scioglimento senza liquidazione della società che si scinde) sia parziale (con continuazione dell'attività anche da parte della società che si scinde). Un'altra novità è la soppressione del divieto di scissione che esiste, de iure condito, per la società sottoposta a procedura concorsuale. In sede applicativa, peraltro, resterà necessario verificare la compatibilità fra scissione e procedura concorsuale, e si dovrà distinguere fra partecipazione alla scissione in qualità di società che si scinde o in qualità di società beneficiaria. Si dovrà presumibilmente anche distinguere fra procedure concorsuali liquidative (nel qual caso la scissione può essere concepita solo nell'ambito di un concordato fallimentare) e procedure concorsuali non liquidative (nel qual caso la scissione della società sottoposta alla procedura concorsuale sembra concepibile senza limitazioni di sorta).

• **Le novità in punto di prerogative del socio di minoranza.** Il socio della società che si scinde ha diritto all'assegnazione di azioni o quote delle società beneficiarie, secondo i cri-

Gli amministratori delle Alfa spa, Beta spa e Gamma spa predispongono un progetto di scissione che prevede la scissione totale della prima società, a beneficio delle altre due, con l'attribuzione ai soci della società scissa di azioni delle società beneficiarie in misura non proporzionale alle quote di partecipazione originaria. Di quale tutela gode Tizio, socio di minoranza di Alfa spa che non gradisce il criterio di assegnazione delle partecipazioni del progetto di scissione?

LA SOLUZIONE

A norma del nuovo art. 2506 bis c.c., in questi casi deve essere prevista, a favore dei soci che non approvano la scissione, la possibilità di fare acquistare la partecipazione dai soggetti indicati nel progetto di scissione, per un corrispettivo determinato secondo i criteri operanti in caso di recesso. Tizio, quindi, se non approva la scissione, ha un'opzione di vendita della partecipazione in Alfa s.p.a., per un corrispettivo pari al valore reale di essa.

**UN CASO
AL GIORNO
101**



teri che devono risultare dal progetto di scissione (art. 2506, I comma, c.c.). Al riguardo il nuovo art. 2506, II comma, c.c., prevede che, ai soci della società che si scinde, si possa attribuire anche un conguaglio in denaro, il cui ammontare, però, non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. La previsione, che si uniforma a quella relativa sul conguaglio di fusione, senza peraltro tenere conto delle azioni senza valore nominale previste dalla riforma, risolve la disputa sulla possibile applicazione alla scissione del limite di conguaglio pari al 10%, sinora previsto solo per la fusione. La disposizione da ultimo citata prevede anche che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non vengano distribuite azioni di qualcuna delle società beneficiarie, ma azioni della stessa società scissa. Il nuovo art. 2506 bis, IV comma,

c.c., invece, sopprime l'attuale diritto potestativo del socio della società che si scinde di optare per la partecipazione in tutte le società beneficiarie in proporzione alla partecipazione originaria quando non gradisca la modalità di assegnazione delle partecipazioni definita dal progetto di scissione. Con siffatta costrizione delle prerogative del socio di minoranza della società che si scinde, il legislatore della riforma ha sfruttato una possibilità offerta dalla VI direttiva Ce (art. 5, par. 2), e non utilizzata dal legislatore del 1991, in occasione del suo recepimento. Il testo comunitario stabilisce, infatti, che il socio a cui il progetto di scissione non dia la possibilità di partecipazione proporzionale a tutte le società beneficiarie, deve avere il diritto di cedere le azioni o le quote dietro un corrispettivo determinato secondo le regole applicate al caso di recesso del socio. Sicché la nuova scissione non proporzionale può diventare lo strumento per ridefinire l'assetto della compagine societaria, escludendo da essa il socio di minoranza sgradito, stretto dall'alternativa tra la partecipazione non a tutte le società beneficiarie (presumibilmente fino all'esclusione da qualcuna delle so-

cietà beneficiarie), e la vendita dell'intera partecipazione originaria. La previsione in esame appare, in questa luce, assai penalizzante dei diritti della minoranza e suscita perplessità anche sul piano del suo inquadramento sistematico. Essa, infatti, è stridente con la disciplina, già sopra ricordata, secondo la quale, l'assegnazione ad alcuni soci della società che si scinde di azioni della sola società scissa, in luogo di un'assegnazione di azioni di tutte le società beneficiarie, è possibile solo con il consenso unanime dei soci (cfr. l'art. 2506, II comma, c.c.). La diversa ratio delle discipline sembra, tuttavia, potersi rinvenire nella diversa portata della scissione totale e parziale, e nel diverso grado di pregiudizio che al socio consegue dalla mancata assegnazione di azioni delle società beneficiarie, piuttosto che da una assegnazio-

ne non proporzionale di queste.

• **Opzione di vendita della partecipazione: contenuto e modalità di esercizio.** Nel caso in cui le azioni delle società beneficiarie siano attribuite agli azionisti della società scissa in modo non proporzionale alla partecipazione originaria, il progetto di fusione debba contemplare almeno la possibilità per gli azionisti di minoranza di far acquistare (opzione di vendita) le pro-

prie azioni al valore corrente concordemente stabilito; ovvero, in mancanza di accordo, al valore che il giudice determinerà secondo le regole di valutazione della partecipazione operanti in caso di recesso (cfr. il nuovo art. 2437 ter c.c.). A tal fine, il progetto di scissione, deve indicare anche i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di acquisto. Va rilevato, però, che tale indicazione, di per sé, non è fonte di alcun

obbligo per il terzo. L'obbligo può sorgere solo come effetto di un impegno contrattuale assunto in prima persona dal terzo. Quanto alle modalità di esercizio dell'opzione di vendita delle azioni o delle quote, la legge non dice nulla sul termine entro il quale deve intervenire l'acquisto, che peraltro, non potrà essere posteriore alla stipula dell'atto di scissione. (riproduzione riservata)

* *Fondazione Luca Pacioli*